



2024/97

18.1.2024

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 95/2021**  
**del 19 marzo 2021**  
**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/97]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2020/1525 della Commissione, del 16 ottobre 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2013/764/UE recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2020/1663 della Commissione, del 6 novembre 2020, che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Cechia e l'approvazione del programma di eradicazione in diverse regioni della Francia in relazione alla rinotracheite bovina infettiva <sup>(2)</sup>.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda come specificato nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo I, parte introduttiva, punto 2. La presente decisione non si applica quindi all'Islanda.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capitolo I è così modificato:

1. nella parte 3.2, titolo "ATTI DI CUI GLI STATI EFTA E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA TENGONO DEBITO CONTO", punto 48 (Decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:  
"- **32020 D 1525**: Decisione di esecuzione (UE) 2020/1525 della Commissione, del 16 ottobre 2020 (GU L 346 del 20.10.2020, pag. 31)";
2. nella parte 4.2, punto 80 (Decisione 2004/558/CE della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:  
"- **32020 D 1663**: Decisione di esecuzione (UE) 2020/1663 della Commissione, del 6 novembre 2020 (GU L 374 del 10.11.2020, pag. 8)".

*Articolo 2*

Il testo delle decisioni di esecuzione (UE) 2020/1525 e (UE) 2020/1663 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

<sup>(1)</sup> GU L 346 del 20.10.2020, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU L 374 del 10.11.2020, pag. 8.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2021

*Per il Comitato misto SEE*  
*La presidente*  
Clara GANSLANDT

---

---

\* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.